

## **TI\_GERICHTE 52.1997.126 vom 3. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.126](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.126)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.126 du 3 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.126 del 3 luglio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

cpv. 2 lett. a LPT non pregiudicano in misura apprezzabile il conseguimento delle finalità perseguite da quest'ultimo (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT, N. 513 seg.). 3.3. In occasione dell'adozione del nuovo PR il legislatore comunale si è scostato dalle proposte del municipio che in quel comparto territoriale prevedevano il mantenimento dell'attuale assetto pianificatorio. Ha quindi assegnato i fondi del ricorrente alla zona residenziale/alberghiera, sottraendoli alla zona artigianale in cui risultavano sinora inclusi. In base all'art. 45 NAPR in itinere, nella zona residenziale alberghiera è ammessa l'edificazione di costruzioni a più appartamenti, nonché l'edificazione di costruzioni con contenuti parzialmente o esclusivamente alberghieri. Non rientrando fra gli insediamenti ammessi dal diritto in formazione, il capannone del ricorrente, a vocazione artigianale/industriale, configurerà un edificio non conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione: un edificio, quindi, che dal profilo dell'art. 70 cpv. 1 LALPT, potrebbe essere soltanto oggetto di interventi conservativi, ad esclusione qualsiasi lavoro di trasformazione sostanziale. Nell'ottica della norma succitata, questa conclusione porta di per sé a negare il rilascio di autorizzazioni per l'ampliamento in discussione ed a giustificare pertanto il blocco edilizio applicato al municipio. Il presente giudizio non può tuttavia esaurirsi nell'accertamento della difformità dell'intervento con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, ma deve necessariamente verificare se non siano date le premesse per il rilascio di una licenza in deroga fondata sull'art. 70 cpv. 2 LALPT. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non occorre affatto attendere l'entrata in vigore del nuovo PR per stabilire se il contrasto fra la destinazione artigianale/industriale del capannone e la nuova funzione residenziale/alberghiera che verrebbe assegnata alla zona in esame sia tale da precludere il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per un ampliamento retto dalla norma suddetta. Essendo date tutte le premesse per valutare l'incidenza della difformità sulla nuova zona di utilizzazione prevista dal PR in itinere, questa verifica deve essere fatta già nell'ambito dell'applicazione dell'art. 66 LALPT. Orbene, a mente di questo tribunale, l'ampliamento in contestazione risponde alle condizioni poste dall'art. 70 cpv. 2 LALPT e può quindi beneficiare di una licenza in deroga al divieto di praticare interventi eccedenti la semplice manutenzione su costruzioni esistenti in contrasto la funzione introdotta dal nuovo diritto. Considerata la particolare situazione dei fondi del ricorrente, ben si può in effetti ammettere che la destinazione artigianale/industriale dello stabilimento esistente non sia di grave pregiudizio alla zona residenziale/alberghiera prevista dal nuovo PR. L'ubicazione dello stabilimento, la sua struttura e le caratteristiche dei processi lavorativi sono tali da

assicurare il contenimento delle ripercussioni ambientali entro limiti compatibili con la futura vocazione della zona. La messa sotto tetto dei depositi di materiale attualmente posti sotto un semplice tendone non risponde peraltro soltanto alle esigenze di spazio delle aziende che vi operano, ma collima con gli interessi della pianificazione stessa che già attualmente vieta l'allestimento di depositi di materiale all'aperto. 4. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione municipale impugnata e la decisione governativa che la conferma siccome lesive del diritto. Gli atti vanno quindi rinviati al municipio di \_\_\_\_\_, affinché rilasci all'insorgente la licenza edilizia richiesta. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia a carico del comune. Le ripetibili seguono invece la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE, 66, 70 LALPT, 45 nuove NAPR di \_\_\_\_\_, 3, 18, 28 31, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. di conseguenza: 1.1. sono annullate: - la decisione 7 maggio 1997 del Consiglio di Stato (n. 2680); - la decisione 6 febbraio 1997 del municipio di \_\_\_\_\_; 1.2. gli atti sono rinviati al municipio di \_\_\_\_\_, affinché rilasci al ricorrente la licenza per ampliare il capannone esistente sulla part.n. \_\_\_\_\_ RFD; 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3 Il comune di \_\_\_\_\_ rifonderà al ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.